

LETTERA INFORMATIVA N.06/2022

Decreto Sostegni-ter. le novità in sintesi



MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E- mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



LETTERA INFORMATIVA N.06/2022

Decreto Sostegni-ter. le novità in sintesi

In data 27 gennaio 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 4/2022 (c.d. **“Decreto Sostegni-ter”**). Si riporta, qui di seguito, una sintesi delle principali novità:

| | |
|--|--|
| <p>Art.1</p> <p>Misure di sostegno per le attività chiuse</p> | <p>Sono previsti sia un incremento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse sia una sospensione dei termini di pagamento per i soggetti le cui attività sono vietate o sospese sino al 31 gennaio 2022 (ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.L. 221/2021: sale da ballo, discoteche e locali assimilati).</p> <p>Potranno, pertanto, essere effettuati in unica soluzione ed entro il 16 settembre 2022 i seguenti versamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ritenute alla fonte (vale a dire, ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati) e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate, in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022; - IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022. |
| <p>Art.2</p> <p>Misure per il commercio al dettaglio</p> | <p>E' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese di commercio al dettaglio (di cui ai seguenti codici Ateco: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99).</p> <p>Il contributo spetta esclusivamente alle imprese con un ammontare di ricavi del 2019 non superiore ad € 2 milioni, che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.</p> <p>L'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi del</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi del 2019, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60%, per i soggetti con ricavi del 2019 non superiori ad € 400.000; - 50%, per i soggetti con ricavi del 2019 superiori ad € 400.000 e fino ad € 1 milione; - 40%, per i soggetti con ricavi del 2019 superiori ad € 1 milione e fino ad € 2 milioni. <p>Le imprese interessate dovranno presentare istanza (esclusivamente per via telematica) al Ministero dello Sviluppo Economico, nei termini e secondo le modalità che verranno definiti con apposito provvedimento.</p> <p>In caso di risorse insufficienti rispetto a quelle stanziare (pari ad € 200 milioni), il Ministero provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo, in base ai fondi disponibili.</p> |
| <p>Art.3 Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'horeca ed altri settori in difficoltà</p> | <p>E' previsto lo stanziamento di € 40 milioni da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, in via prevalente, una delle attività identificate dai seguenti codici Ateco: 96.09.05 (organizzazione di feste e cerimonie), 56.10 (ristoranti ed attività di ristorazione mobile), 56.21 (fornitura di pasti preparati - <i>catering</i> per eventi), 56.30 (bar ed altri esercizi simili senza cucina), 93.11.2 (gestione di impianti sportivi).</p> <p>Tali soggetti devono aver subito nell'anno 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai medesimi ricavi del 2019.</p> <p>Anche in questo caso, si è in attesa di un provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, in relazione alle modalità di presentazione dell'istanza.</p> |
| <p>Art.3 Bonus rimanenze finali di magazzino</p> | <p>E' riconosciuto, per l'esercizio 2021, un credito di imposta commisurato alle rimanenze di magazzino, in favore delle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (identificate dai seguenti codici Ateco: 47.51, 47.71, 47.72).</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Art.4 Misure per il turismo</p> | <p>Il Decreto contiene una serie di misure a favore del settore turistico. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è incrementato di € 100 milioni per il 2022 il Fondo unico nazionale del turismo; - è esteso l'esonero contributivo alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, rientranti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022. |
| <p>Art.5 Credito d'imposta locazioni per le imprese turistiche</p> | <p>Sempre per le imprese del settore turistico, viene riproposto il credito d'imposta locazioni, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022, a condizione che vi sia stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.</p> |
| <p>Art.9 Aiuti al settore sportivo</p> | <p>Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società ed associazioni sportive dilettantistiche viene riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.</p> |
| <p>Art.10 Bonus investimenti 4.0</p> | <p>Per la quota superiore ad € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, è riconosciuto un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 nella misura del 5% del costo, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari ad € 50 milioni.</p> <p>Tale disciplina entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023 e durerà sino al 31 dicembre 2025.</p> |
| <p>Art.15 Credito d'imposta a favore delle imprese energivore</p> | <p>Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (di cui al D.M. 21.12.2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, nell'ultimo trimestre 2021, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>utilizzata nel primo trimestre 2022.</p> <p>Il credito di imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è utilizzabile esclusivamente in compensazione; - non concorre alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile Irap; - è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi. |
| <p>Art.28 Blocco alle successive cessioni dei crediti d'imposta</p> | <p>Nell'ambito di tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, viene prevista la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendo quindi tutte le successive cessioni del credito. Pertanto, a partire dal 27 gennaio 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di sconto in fattura, il fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto, che, però, successivamente, non può cederlo nuovamente; - in caso di cessione del credito, non è ammessa facoltà di successiva cessione. Viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> a) credito d'imposta per botteghe e negozi; b) credito d'imposta per canoni di locazione; c) credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro; d) credito d'imposta per sanificazione. <p>I crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli artt.121 e 122 del D.L. 34/2020 possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.</p> |
| <p>Art.27 Aiuti di Stato</p> | <p>E' stato modificato l'art.54 del D.L. 34/2020, in relazione agli aiuti di Stato, prevedendo l'aumento del limite degli aiuti da € 1,8 milioni ad € 2,3 milioni.</p> <p>E' stato, inoltre, elevato da € 10 milioni ad € 12 milioni per impresa l'importo massimo degli aiuti che possono contribuire alla copertura dei costi fissi non coperti dalle</p> |

| | |
|--|---|
| | entrate per le imprese particolarmente colpite dalla crisi conseguente alla pandemia, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 30 giugno 2022) rispetto allo stesso periodo del 2019. |
|--|---|

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 18 febbraio 2022

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.



N&CA

MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E- mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

www.studionicolini.com

Member of

